

CAMERA DEI DEPUTATI N. 497

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BONO

Introduzione dell'articolo 610-*bis* del codice penale, in materia di attività tendenti ad abusare della credulità popolare, e dell'articolo 15-*bis* della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in materia di divieto di pubblicità di attività occultistiche

Presentata il 5 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescita sempre più preoccupante del culto del « magico », diffuso pericolosamente in tutte le fasce di età a cominciare dalla prima infanzia (giocattoli, video, *cartoon*) e caratterizzato da una molteplicità di manifestazioni palesi od occulte, necessita di una doverosa riflessione accompagnata da una approfondita analisi e deve indurre ad adottare adeguati provvedimenti.

Fino a qualche tempo fa « maghi », « veggenti », e « fattucchiere » venivano sottovalutati rispetto alla loro, invece pericolosa, incidenza in un contesto sociale ed in riferimento al comportamento delle persone che riuscivano a soggiogare: ci sono volute le coraggiose iniziative di religiosi e laici di alto profilo morale per squarciare

il velo di un mondo sotterraneo che si fa forte di paure e sofferenze e che sta cominciando a mostrare il suo vero volto.

Troppi uomini e donne dilapidano interi patrimoni inseguendo la felicità promessa da falsi idoli o false religioni e sperando di vedere « magicamente » risolte le tante difficoltà cui, come tutti, vanno quotidianamente incontro.

Anche recenti vicende giudiziarie hanno messo in luce e confermato l'inquietante apparato di imposture, di speculazioni, di subdole suggestioni e di ricatti utilizzato da centinaia di sedicenti maghi a danno di tante persone. Un vero « racket psicologico » si è ormai radicato e passa attraverso i tanti dispensatori di amori, salute e felicità.

Queste attività hanno inoltre consentito a chi le pratica di accumulare ingenti patrimoni con sistematica evasione fiscale e concorrendo spesso a « foraggiare » ambienti più o meno apertamente malavitosi.

A fronte di tutto ciò è ineludibile un impegno deciso per contrastare tali squalidi venditori di menzogne e per tutelare la gente più semplice ed indifesa e la sua incolumità psicologica e patrimoniale. In questo senso è opportuno procedere alla definizione delle specifiche condotte da sanzionare e fissare livelli di pena che, contrariamente a quanto avviene oggi con quelle previste in termini irrisori, possano avere un effettivo potere dissuasivo ed incoraggiare quanti, a cominciare dalle forze dell'ordine, sono chiamati ad operare a difesa della legalità.

Ritenuto che le vittime degli operatori del « magico » vengono spesso ridotte in uno stato di soggezione psicologica ai limiti dell'annullamento della personalità e che gli episodi più preoccupanti incidono

pesantemente sulla sfera di libertà più vulnerabile, con l'articolo 1 della presente proposta di legge viene introdotta una nuova figura di reato rispetto alla previsione dell'articolo 610 del codice penale (Violenza privata) e ciò senza eliminare la già prevista ipotesi di cui all'articolo 661 del codice penale (Abuso della credulità popolare).

Con l'articolo 2 viene poi introdotto l'articolo 15-*bis* della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, con il quale viene previsto un divieto di pubblicazione di annunci o altre forme di pubblicità che facciano riferimento ad attività o poteri in qualunque modo riferibili all'occulto ed al soprannaturale.

L'articolo 3, infine, dispone l'immediata entrata in vigore della legge, che si giustifica con la presa d'atto della incidenza pubblica e generalizzata dei fatti che si intendono sanzionare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 610-bis — (*Condizionamento della volontà mediante impostura o suggestione*). — Chiunque, con impostura o qualunque altro mezzo o attività, suggestiona l'altrui volontà per costringere o determinare taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è della reclusione fino a cinque anni se il fatto è commesso con abuso del sentimento religioso o se è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« ART. 15-bis. — (*Divieto di pubblicità di attività occultistiche o suggestive*). —
1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche all'acquisto, detenzione, esportazione, messa in circolazione di stampati i quali riportano, sotto qualunque forma, accenni o richiami da parte di chiunque pratici attività definite occulte o riferite a poteri sovranaturali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ad ogni altro mezzo di comunicazione diretta al pubblico, qualunque sia il mezzo di diffusione.

3. La condanna per i reati previsti dai commi 1 e 2 importa la sospensione per un mese dell'attività di pubblicazione, emittenza o diffusione. In caso di reci-

diva la sospensione è disposta per un periodo da tre a sei mesi».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0004280